



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di MANFREDONIA

Piazza Marconi nr. 27 – 71043 - Manfredonia – Tel.0884/583871 - Fax 0884/587388
E-mail cpmanfredonia@mit.gov.it – Pec cp-manfredonia@pec.mit.gov.it – Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia

ORDINANZA N° 04/2020

DISPOSIZIONI PER I FORNITORI LOCALI DI COMBUSTIBILI PER USO MARITTIMO E PER LE NAVI CHE SCALANO IL PORTO E LA RADA DI MANFREDONIA E CHE UTILIZZANO METODI ALTERNATIVI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA RISPETTO AI COMBUSTIBILI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA DI SETTORE

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia:

- VISTO** l'Annesso VI alla Convenzione internazionale MARPOL, entrato in vigore il 19 maggio 2005, che detta norme finalizzate alla riduzione dei gas e delle polveri inquinanti provenienti dagli scarichi dei motori delle navi;
- VISTA** la Legge 06 febbraio 2006, n.57 recante "Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto a Londra il 26.08.1997";
- VISTO** il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 "Testo Unico in materia ambientale";
- VISTO** il Decreto legislativo 09 novembre 2007 n.205 "Attuazione della Direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo";
- VISTA** la Risoluzione MEPC.184(59) adottata il 17 luglio 2009 "*Guidelines for exhaust gas cleaning systems*";
- VISTO** il Decreto legislativo 16 luglio 2014 n.112 "Attuazione della Direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino";
- VISTA** la Decisione di esecuzione (UE) 2015/253 del 16 febbraio 2015, relativa ai metodi e frequenza dei campionamenti di cui alla direttiva 1999/32/CE, come emendata;
- VISTA** la Ris. MEPC 259(68) adottata il 15 maggio 2015 "*Guidelines for exhaust gas cleaning systems*";
- VISTA** la Direttiva (UE) 2016/802 in data 11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (codificazione);
- VISTO** il Decreto Ministeriale (Ambiente) in data 22 marzo 2017 recante "Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del Decreto Legislativo 3

aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla Decisione di esecuzione 2015/253/UE";

- VISTA** la Circolare n. 01/2017 del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di porto "Decreto Ministeriale 22 marzo 2017 - modifiche all'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte V del Codice dell'Ambiente - modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi e contenuto delle relazioni annuali alla CE";
- VISTA** la MEPC.1/Circ. 883 in data 21 maggio 2019 "*Guidance on indication of ongoing compliance in the case of the failure of a single monitoring instrument, and recommended actions to take if the exhaust gas cleaning system (EGCS) fails to meet the provisions of the 2015 EGCS guidelines (Resolution Mepc.259(68))*";
- VISTO** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto prot. n.170621 in data 19 dicembre 2019 - Titolo "Sicurezza della Navigazione" - Serie Generale n. 132/2017/Rev. 1 ed il relativo Annesso 1;
- VISTA** la circolare titolo "Sicurezza della Navigazione" Serie Generale n.132/2017/Rev.1 in data 19.12.2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto "Uso dei sistemi di lavaggio dei gas di scarico - MARPOL73/78 - Annesso VI - Istruzioni/linee guida sulla gestione dell'impianto";
- RITENUTO OPPORTUNO** regolamentare la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio delle navi battenti qualsiasi bandiera che scalano il porto e la rada di Manfredonia ed utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili previsti dalla normativa vigente (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione e non superiore allo 0,10% in massa nave all'ormeggio in porto), disciplinando la permanenza delle stesse all'ormeggio e/o all'ancora, al fine di assicurare il mantenimento di idonei standard di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di prevenzione dell'inquinamento marino;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81, e 1174 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

Ferme restando le vigenti ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia per la disciplina della navigazione marittima, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio delle navi nell'ambito del porto di Manfredonia e della rada antistante, a far data dal **04 maggio 2020** entra in vigore la presente ordinanza che introduce specifiche prescrizioni per le navi che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai combustibili previsti dalla normativa vigente e che si trovano ormeggiate nel porto di Manfredonia, ovvero all'ancora in rada.

ORDINA

Articolo 1 (ambito di applicazione)

La presente ordinanza si applica:

- a) ai fornitori locali di combustibile per uso marittimo,
- b) alle navi che scalano il porto e la rada di Manfredonia e che utilizzano metodi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto ai combustibili previsti dalla vigente normativa di settore (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione o all'ancora in rada, non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto).

Articolo 2 (fornitori locali di combustibili per uso marittimo)

I fornitori locali di combustibile per uso marittimo devono comunicare alla Capitaneria di porto di Manfredonia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati.

La comunicazione prevista dal presente articolo deve essere indirizzata all'indirizzo p.e.c. di questa Autorità Marittima: cp-manfredonia@pec.mit.gov.it.

Articolo 3 (comunicazioni preliminari all'arrivo)

Il comandante o l'armatore delle navi battenti qualsiasi bandiera che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai limiti del contenuto di zolfo nei combustibili previsti dalla vigente normativa di settore (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione e non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto) e che scalano il porto di Manfredonia per la prima volta durante l'anno civile, devono trasmettere alla Capitaneria di porto di Manfredonia, entro 24 ore dal primo accosto - e in ogni caso prima dell'arrivo, qualora il viaggio di avvicinamento al porto sia di durata inferiore alle 24 ore - una descrizione del metodo alternativo di riduzione delle emissioni adottato dalla nave, in conformità a quanto indicato nell'articolo 4 della presente ordinanza.

La comunicazione prevista dal presente articolo (di cui si riporta, a titolo esemplificativo, un possibile format in allegato, non tassativo e modificabile) dovrà essere inviata all'indirizzo di p.e.c.: cp-manfredonia@pec.mil.gov.it.

Articolo 4 (navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico)

Qualora la nave adotti un metodo di riduzione delle emissioni basato su sistemi di lavaggio dei gas di scarico (c.d. *scrubber*) la comunicazione di cui all'articolo 3 deve indicare almeno i seguenti elementi descrittivi:

1. se l'equipaggiamento alternativo finalizzato alla riduzione delle emissioni sia stato approvato:
 - a) ai sensi del D.P.R. 407/1999 (per navi italiane),
 - b) del D.P.R. 239/2017 (per navi italiane),

- c) della Direttiva 96/98/CE, della Direttiva 2014/90/UE o del Comitato COS (per navi battenti bandiera di uno Stato UE), ovvero
 - d) dall'Amministrazione di bandiera o da un Organismo Riconosciuto delegato in conformità all'allegato VI della Convenzione Internazionale Marpol 73/78 (per navi battenti qualsiasi bandiera);
2. se il metodo approvato/certificato ai sensi del punto precedente riguarda un sistema utilizzato a circuito chiuso ovvero a circuito aperto (in quest'ultimo caso il combustibile utilizzato dovrà avere un contenuto di zolfo non superiore al 3,5% in massa);
 3. qualora il sistema di lavaggio sia utilizzato a circuito aperto, l'attestazione che il sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio a) sia funzionante e b) venga utilizzato in continuo e nel rispetto dei requisiti indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.259(68) adottata il 15 maggio 2015;
 4. l'impegno del Comando di bordo a comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Manfredonia qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella prima comunicazione afferente l'anno civile in corso;

Alla prima comunicazione presentata da ogni nave nell'anno civile deve essere allegata una copia integrale del certificato IAPP, comprensiva di supplemento, o certificazione equivalente per navi battenti bandiera di uno Stato non firmatario dell'Annesso VI MARPOL.

Articolo 5

(prescrizioni per le navi equipaggiate con sistemi di lavaggio dei gas di scarico)

Le navi che utilizzano sistemi di lavaggio dei gas di scarico hanno l'obbligo di:

1. verificare che il sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio sia funzionante e venga utilizzato in continuo;
2. interrompere le operazioni di lavaggio dei gas di scarico in caso di non funzionamento o malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio;
3. comunicare tempestivamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Manfredonia (via radio sul canale 16 o via filo al num. di tel. 0884/583871 - 0884/587388 e successivamente via e-mail all'indirizzo so.cpm Manfredonia@mit.gov.it) il non funzionamento, l'interruzione del funzionamento e/o il malfunzionamento del sistema di lavaggio dei gas di scarico e/o del sistema di monitoraggio e di registrazione delle acque di lavaggio;
4. interrompere le operazioni di lavaggio dei gas di scarico qualora il valore ph, degli idrocarburi policiclici aromatici e della torbidità non risultino conformi a quelli indicati al capitolo 10 della "Res. MEPC.259(68) adottata il 15 maggio 2015";
5. rendere disponibili, prima di lasciare il porto di Manfredonia, qualora espressamente richiesto dell'Autorità Marittima, i dati afferenti il monitoraggio e la registrazione delle acque di lavaggio durante la permanenza in porto/rada;
6. utilizzare, all'ormeggio in porto, un gasolio avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,10% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti

in avaria/non funzionante o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti 2 e 4 del presente articolo;

7. utilizzare, nella rada del porto di Manfredonia e durante le manovre di ingresso ed uscita in ambito portuale, un combustibile avente un contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa qualora il sistema di lavaggio dei gas di scarico risulti in avaria/non funzionante, o comunque si verifichi una delle condizioni indicate ai punti 2 e 4 del presente articolo.

Articolo 6 (disposizioni finali)

Le disposizioni della presente ordinanza, per l'anno 2020, entrano in vigore dal 04.05.2020.

I trasgressori, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 296 del D. Lgs. 152/2006. I trasgressori saranno altresì ritenuti civilmente e penalmente responsabili di ogni eventuale danno che dovesse discendere in conseguenza dell'inosservanza delle presenti disposizioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria di porto e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia.

Manfredonia, *(documento dotato di marca temporale)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe TURIANO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 07/03/2005, n. 82)

Alla Capitaneria di porto di Manfredonia
cp-manfredonia@pec.mit.gov.it

Oggetto: M/N _____ - Anno civile _____ -

Prima comunicazione ai sensi dell'ordinanza n.04/2020 della Capitaneria di porto di Manfredonia.

Il sottoscritto _____, Comandante/Armatore della
M/n _____, n. IMO _____ bandiera
_____, in arrivo il giorno _____, presso il porto di Manfredonia,
per la prima volta nell'anno solare _____, comunica che l'unità utilizza sistemi alternativi
per la riduzione delle emissioni in atmosfera. In particolare:

Sistema di lavaggio delle emissioni	
Informazioni richieste da:	Informazioni fornite dalla nave
Art. 4.1	
Art. 4.2	
Attestazioni previste da:	
Art. 4.3	
Art. 4.4	

Si allega:

1) Certificato IAPP con relativo supplemento, o certificato equivalente

2) Altro (come specificato) _____

Data _____

Timbro e firma

To Manfredonia - Harbour Master Office
cp-manfredonia@pec.mit.gov.it

Subject: M/N _____ - Calendar year _____ -
First communication pursuant to ordinance n. 04/2020 of Manfredonia Maritime
Authority/Harbour Master Office.

The undersigned _____, Commande/Shipowner of
The M/V _____, n. IMO _____, flag
_____, arriving on the day _____, at the port of Manfredonia, for
the first time in the calendar year _____, communicates that the vessel uses alternative
systems for reduction of emission into the atmosphere. In particular:

Exhaust Gas Cleaning System - EGCS	
<i>Information required by:</i>	<i>Information provided by the vessel</i>
Art. 4.1	
Art. 4.2	
Statement required by:	Statement provided by the ship
Art. 4.3	
Art. 4.4	

Attached:

3) IAPPCertificate with supplement, or equivalent certificate

4) Other (as specified) _____

Date _____

Stamp and signature
